



COMUNE DI PERNUMIA

(PROVINCIA DI PADOVA)

Nr. di Prot. _____

Copie

ORIGINALE

Deliberazione nr. 36 del 18-12-003

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE-SCOLASTICO E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DI CUI ALL'ART.12 DELLA L. 07.08.90 N. 241.

L'anno duemilatre addì diciotto del mese di dicembre alle ore 20.30, nella Sala Zanini del Centro Socio-Culturale, previ avvisi scritti inviati in tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

Nominativi			
CONFORTO DOTT. LUCIO	P	BEGGIATO FRANCO	P
BUSON MARILISA	P	TODARO GOTTARDO	P
FELTRESI LEONORIO	P	FUSCO GRAZIA	P
PAVAN MAURIZIO	P	MASIERO BARBARA	A
PULZE ANNALISA	P	BUSINARO RAFFAELE	A
MOLOM ANDREA	A	ORTOLANI EMANUELE	A
SAMBO LUCIO	P	BERTO SILVANO	P
ZECCHIN SEVERINO	P	CICHELLA NATALIA	P
CASSANDRO MARINA	P		

L'Assessore Esterno ZARAMELLA FLAVIO risulta ^A.....

Con l'assistenza del Segretario Comunale MARINO DOTT. SALVATORE

Il Sig. CONFORTO DOTT. LUCIO nella sua veste di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli scrutatori:

PAVAN MAURIZIO

TODARO GOTTARDO

BERTO SILVANO

invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza

Oggetto: *Regolamento comunale per le concessioni di contributi in ambito sociale-scolastico e prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 12 della L. 07.08.90 n. 241.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune è dotato di regolamento per la concessione di benefici economici, ma che lo stesso risulta ormai superato dalla più recente normativa in materia;

Viste le modifiche alla normativa apportate dai seguenti provvedimenti:

- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",
- D.Lgs. 109/98,
- D.P.C.M. 305/99,
- D.M. 306/99,
- D.Lgs. 130/2000,
- D.P.C.M. 242/2001,
- D.P.C.M. del 18.05.2001,
- D.P.C.M. 221/99;

Rilevato che l'adeguamento del regolamento citato alle nuove norme porterebbe ad uno stravolgimento totale dello stesso;

Visto il nuovo schema di Regolamento appositamente predisposto;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Comunale Statuto e Regolamenti;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/00;

Aperta la discussione non si registrano interventi significativi;

CON voti:

- favorevoli n. 13
- contrari n. ~~13~~ - -
- astenuti n. ---;

espressi nei modi di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il "regolamento comunale per le concessioni di contributi in ambito sociale-scolastico e prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 12 della L. 07.08.90 n. 241", composto da n. 26 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

**REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI
CONTRIBUTI
IN AMBITO SOCIALE – SCOLASTICO
E
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DI CUI
ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241**

**REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI IN
AMBITO SOCIALE-SCOLASTICO E PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241.**

PREMESSA

Con il presente Regolamento l'Unione Metropolis, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per l'erogazione di servizi sociali e per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Le competenze dell'ente locale nella promozione, organizzazione e gestione della rete degli interventi e dei servizi sociali comunali trovano diversi riferimenti normativi, costituzionali e di legislazione nazionale e regionale, in particolare:

- ✚ L.328 / 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- ✚ Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2001 - 2003
- ✚ D.Lgs. 109/1998
- ✚ D.P.C.M. 305 / 1999
- ✚ D.M. 306/1999
- ✚ D.Lgs. 130/2000
- ✚ DPCM 242 / 2001
- ✚ D.P.C.M. del 18 maggio 2001
- ✚ L. 241 / 1990
- ✚ DPCM 221 del 07.05.1999

PARTE PRIMA
CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

PREMESSA

Le prestazioni sociali agevolate di cui al presente regolamento sono erogate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D. Lgs. Del 31.03.1998 n. 109 così come modificato dal D. Lgs. Del 03.05.2000 n. 130 , meglio definita ISEE a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27.12.1997 n. 449 secondo le modalità attuative previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.05.1999 n. 221 così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2001 n. 242;

FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE

- Contributi economico assistenziali a vario titolo erogati
- Integrazioni rette per anziani – portatori di handicap psicofisici e minori in strutture residenziali e semiresidenziali,
- Soggiorni climatici per anziani – minori – adulti -
- Contributi per minori in affido
- Contributi per inserimento portatori handicap psicofisici in strutture protette residenziali e semiresidenziali scolastico residenziali
- Assistenza domiciliare,
- Telecontrollo telesoccorso domiciliare

- Agevolazioni tariffarie per servizi scolastico educativi quali:
 - Servizio mensa scolastica, servizio scuolabus, fornitura libri di testo in uso per gli alunni della scuola media, centri ricreativi estivi;
 - Prestazioni sociali – assistenziali – economiche – educative non destinate alla generalità dei soggetti ma erogate in particolari situazioni economiche.

- Ogni altra forma di intervento utile al superamento dello stato di bisogno o di difficoltà dell'utente in armonia con le normative in materia di politiche sociali.

Art. 2) ITER PER L'ACCESSO E LA DEFINIZIONE DELL'ISEE

2.1 Il richiedente la prestazione agevolata presenta domanda agli uffici competenti, su modulo appositamente predisposto per i singoli servizi, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, approvata dal DPCM 18 maggio 2001, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

3.2 Ai fini della fruizione dei servizi e dei benefici socio assistenziali previsti nella parte seconda "Assistenza Economica e assistenza domiciliare" del presente regolamento, il richiedente dovrà presentare, oltre a quanto sopra, una dichiarazione sostitutiva presentata secondo le modalità previste dal D. Lgs. 443 / 2000, indicante, il possesso, o meno, degli eventuali ulteriori redditi esenti IRPEF, posseduti a qualsiasi titolo dai componenti del nucleo familiare di appartenenza.

Art. 3) CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Il calcolo dell' I.S.E.E. viene determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, così come determinato al successivo art. 6) del presente Regolamento, , ai sensi del DPCM 04.04.2001, n. 242, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), così come definito al comma 3 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal D.lgt.130/2000 e dai successivi regolamenti (D.P.C.M. 221/99 come modificato dal d.p.c.m. 242/2001).

3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 3 del DPCM 04.04.2001 n. 242 e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 4 del DPCM 04.04.2001 n. 242.

Nr. componenti	Scala equivalenza
1 componente	1,00
2 componente	1,57
3 componente	2,04
4 componente	2,46
5 componente	2,85

I parametri sopraindicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0.2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°. Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 221/ 99 come modificato dal D.P.C.M. 242 / 01.

Art. 4) REDDITO ISEE

Indicazione schematica

Il Reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

1. Reddito

Si sommano il reddito complessivo lordo ed i redditi di attività finanziarie di tutti i componenti il nucleo familiare individuato, alla data di presentazione della domanda, si detrae l'affitto, risultante dal singolo contratto, fino ad un massimo di E 5.164,57 annuo.

2. Patrimonio

Si sommano il patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali, BOT ecc, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, detratta la franchigia di £. 30.000.000.= pari a E15.493,71) con il patrimonio immobiliare (detratta la franchigia di E 51.645, per la casa di abitazione); si moltiplica il risultato per 0,20.

3. Situazione economica equivalente

Si sommano la situazione del patrimonio e la situazione del reddito e si divide il risultato per un coefficiente fissato dalla Legge secondo la scala di equivalenza indicata all' art. 4.

4.1 Valutazione del reddito:

L'indicazione della Situazione Reddittuale (ISR) si ottiene sommando per tutti i membri del nucleo familiare di cui al successivo art. 6)

4.1a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del C.C. svolte, anche in forma associata, dai produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

4.1b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio di stato;

4.1c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la

base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

4.1d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato alla successiva Lett. B)

Dalla somma dei valori di cui ai punti 1) 2)3)4), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione.

4.2) Valutazione del Patrimonio

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) dei membri del nucleo familiare dei cui all'art.6) si ottiene sommando:

4.2a) Patrimonio immobiliare. Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo dell'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del loro valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà si detrae, sino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51645,69, ovvero, entro il limite indicato, il debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di cui alla precedente lett A);

4.2b) Il Patrimonio mobiliare, posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è formato da:

4.2c) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica,

4.2d) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre precedente;

4.2e) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre precedente;

4.2f) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre precedente ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

4.2g) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva

Unica ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

4.2h) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla

commissione nazionale per società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre precedente;

4.2i) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alle lettere precedenti, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto al riscatto;

4.2l) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 5.2 g).

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare di ciascun membro della famiglia, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita a tutto il nucleo familiare pari a Euro 15493,71

Art. 5) MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'Unione Metropolis, ai fini del presente Regolamento redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici comunali, tutte le informazioni per una corretta compilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire soluzioni organizzative, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAF ecc.) per l'assistenza alla compilazione medesima.

Art. 6) ATTESTAZIONE / VALIDITA' DELLA STESSA E DELLE VARIAZIONI

I Comuni appartenenti all'Unione Metropolis, effettuata l'istruttoria delle domande presentate, rilasciano un'attestazione, riportando il contenuto della dichiarazione sostitutiva e gli elementi informativi, necessari per il calcolo dell'I.S.E.E. e trasmette i dati al sistema informativo dell'INPS.

L'attestazione I.S.E.E. rilasciata ha validità di un anno e può essere utilizzata da ogni componente il nucleo familiare.

Il cittadino ha facoltà, durante il periodo di validità dell'attestazione, di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

La decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare viene disciplinata nei singoli Regolamenti comunali dei servizi.

Qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica ad altro Ente ed i dati siano disponibili presso la Banca dati dell'INPS, il Comune richiede all'Istituto l'indicatore della situazione economica equivalente e tutti i dati analitici necessari per l'istruttoria.

Art. 7) SOGLIE I.S.E.E.

Le soglie I.S.E.E. per le quali sono concesse agevolazioni tariffarie, contributi economici, servizi socio assistenziali agevolati, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi dalle rispettive Giunte Comunali.

Art. 8) CONTROLLI

Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate modalità di controllo stabilite dalla Giuntadell'Unione.

L'UNione attiva allo scopo Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli e si avvale altresì delle eventuali segnalazioni trasmesse dall'INPS.

Ai fini di accelerare i tempi di funzioni di controllo il responsabile del Procedimento competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente dirigente del settore adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

PARTE SECONDA
INTERVENTI ECONOMICO ASSISTENZIALI

Art. 9) AMBITO DEGLI INTERVENTI

Il presente Regolamento è rivolto ai cittadini con residenza nei Comuni dell'UNIONE METROPOLIS ed entra in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto di delibera.

Art. 10) CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE -

Per accedere agli interventi assistenziali, si tiene conto della situazione economico-finanziaria del soggetto e del nucleo familiare e, qualora la situazione lo richieda, la consistenza del reddito e del patrimonio dei parenti tenuti al mantenimento (art. 433 del Codice Civile).

Per la determinazione degli interventi si tiene conto di norma dei seguenti criteri:

A) IL MINIMO VITALE - E' inteso quale soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano,

- per la determinazione del "Minimo Vitale" la soglia economica di riferimento, quale valore ISE - per un sola persona, è corrispondente al Minimo pensionistico I.N.P.S., (parametrato con il valore dell'ISEE per nuclei familiari composti da due o più persone) da aggiornare all'inizio di ogni anno

A) LA SOGLIA DI DISAGIO - E' inteso quale soglia della condizione economica al di sotto della quale un individuo può cominciare a trovarsi in condizioni di difficoltà, fino al raggiungimento del minimo vitale.

- per la determinazione della soglia di disagio la soglia economica di riferimento quale valore ISE - per una sola persona è corrispondente al minimo INPS per utenti di età superiore ai 70 anni, (parametrato con il valore dell'ISEE per nuclei familiari composti da due o più persone), aumentata del 10%, da aggiornare all'inizio di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1° del D. Lgs. Del 31.03.1998 n. 109 così come modificato dal D. Lgs. Del 03.05.2000 n. 130 si introducono ulteriori criteri, in aggiunta all'ISEE, per il quale il limite di reddito può non dare diritto a benefici economici / agevolazioni :

il possesso di autovetture superiori ai 2.000 cc, il possesso di altri beni immobili oltre alla casa di abitazione, o che l'abitazione sia appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9, un tenore di vita superiore a quello che la dichiarazione della situazione economica evidenzia (comprovato da spese per utenze domestiche e altri accessori definibili di lusso ecc.)

- il possedimento di ulteriore redditi, da parte dei soggetti interessati e/o dei conviventi, di redditi esenti quali (pensioni di guerra, rendite INAIL, indennità di accompagnamento) e benefici diversi derivanti da norme regionali /statali (L.R. 28/91, L.R. 5/2001, contributi affitti, borse di studio regionali, buoni di sollievo ecc.) che concorrano in maniera significativa a modificare la capacità economica del nucleo familiare interessato.

Viceversa, Il PESO delle situazioni della valutazione della situazione socio familiare, comprovante il grave disagio psico- sociale- sanitario può essere predominante, per l'erogazione di servizi a carattere diverso da prestare, rispetto alla valutazione del reddito. A questa variabile si associano la predisposizione di eventuali progetti di intervento finalizzati, da parte del servizio sociale professionale, anche in collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, e/o i riflessi economici derivanti dalla eventuale presenza di qualche malattia o altri stati di bisogno debitamente documentati.

Inoltre:

Il testo del comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è il seguente:

"Qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo o globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità" Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Art. 11) DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare si intende:

- la famiglia anagrafica,
- ulteriori soggetti che risultino a carico, ai fini I.R.P.E.F., dei componenti della famiglia anagrafica.

2. La famiglia anagrafica corrisponde a quella risultante dallo stato di famiglia e cioè all'insieme di "persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" (art.4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e art.2, comma.2 del D.Lgs 130/00).

1. Per particolari prestazioni può essere assunta, come unità di riferimento, una composizione di nucleo familiare diversa dal nucleo anagrafico (art.3, comma 2 del D.Lgs 130/00).
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte a persone con handicap permanente grave (art.3, 3° comma, legge 5 febbraio 1992, n.104), nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dall'AULSS, viene assunto come nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'ISEE, il solo assistito.

3. La definizione di nucleo familiare ha valore fatte salve le successive integrazioni e modificazioni che saranno apportate con D.P.C.M. attuativi del D.Lgs 130/00.

12) ASSISTENZA ECONOMICA - TIPOLOGIA DI INTERVENTI .-

Nucleo familiare considerato

**Dal richiedente, dai componenti
la famiglia anagrafica, dai
soggetti a carico ai fini IRPEF**

12/1) assistenza economica continuativa - consiste in un sussidio mensile da erogare a persone sole o nuclei familiari con reddito inferiore al Minimo Vitale, nell'importo massimo mensile di Euro 300,00 per nuclei di una persona, rapportato ai componenti il nucleo familiare. Nel limite del possibile va evitato di cronicizzare il sussidio e favorito invece, il progressivo superamento dello stato di bisogno.

12/2) assistenza economica straordinaria - è un intervento una tantum rivolto a persone o nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare quali ad esempio:

Spese eccezionali per l'inserimento scolastico professionale, calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte o coperte parzialmente dal servizio Sanitario, il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere ecc.

La richiesta dell'intervento deve essere adeguatamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente. Il contributo non dovrà comunque essere superiore al 70% della spesa sostenuta e documentata e comunque non superiore a Euro 1.500,00. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

12/3) interventi di immediata necessità

Interventi erogati per particolari situazioni d'urgenza ed emergenza nell'ambito di Detti interventi potranno essere predisposti dal servizio sociale comunale, in via eccezionale e per comprovati motivi, senza adottare le procedure previste nella parte prima del presente regolamento e per un importo unitario non superiore a Euro 250,00. Gli interventi in oggetto dovranno essere altresì controfirmati dal Dirigente del Settore.

Entro 15 giorni dall'erogazione l'intervento dovrà, di norma, essere regolarizzato e perfezionato secondo le idonee procedure previste alla parte I^a del presente regolamento.

Con cadenza semestrale, e comunque ad esaurimento della somma stanziata l'economo trasmetterà apposito rendiconto al settore servizi sociali per l'adozione del provvedimento di discarico delle somme erogate.

12/4) interventi alternativi alle erogazioni economiche -

Ai soggetti che presentano una situazione di bisogno di natura socio - economico - sanitaria, possono essere erogate prestazioni alternative o integrative alle erogazioni di contributi economici, da attuarsi ad es., anche mediante il pagamento delle utenze domestiche, acquisto generi alimentari, di vestiario, materiale per il riscaldamento ecc.

Possono altresì essere concordate forme di anticipazioni di contributi e benefici economici spettanti ai sensi di normative vigenti, che verranno successivamente introitate direttamente dall'Amministrazione Comunale al momento dell'erogazione.

12/5) contributi per la partecipazione ai soggiorni climatici

Nucleo familiare considerato Soggiorni climatici anziani >	Richiedente e coniuge non effettivamente e legalmente separato
Soggiorni per minori / handicappati>	Dalla famiglia anagrafica del minore beneficiario dell'intervento con esclusione dei parenti non di I grado.

Contributi erogati per la partecipazione a soggiorni climatici ai soggetti residenti nel territorio di appartenenza dell'UNIONE METROPOLIS organizzati dai rispettivi Comuni, AULSS o altri enti / associazioni riconosciute.

I contributi potranno essere erogati a soggetti appartenenti a nuclei familiari in possesso di redditi compresi sino alla soglia di disagio e potranno raggiungere l'importo del 100% della spesa del soggiorno per utenti con reddito pari o inferiore alla soglia del Minimo Vitale. Potranno essere altresì erogati contributi a soggetti con reddito superiore alla soglia sopraindividuata ma che abbiano sostenuto, o sostengano spese medico sanitarie continuative o straordinarie che riducano la capacità economica familiare.

12/6) contributi economici per inserimento sociale lavorativo

Nucleo familiare considerato	Richiedente e coniuge non effettivamente e legalmente separato
-------------------------------------	---

Sono interventi a favore di soggetti / nuclei il cui progetto, allo scopo di coinvolgere il fruitore dell'intervento in modo attivo prevede e definisce, fra le altre, delle attività che l'interessato deve prestare nell'ambito di settori quali:

- custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, museo e simili) ecc.
- salvaguardia e manutenzione verde pubblico,
- servizio d'aiuto a disabili ed anziani

servizio di homemaker (piccoli lavori di manutenzione domestica ecc.)

Detti interventi vengono attivati sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo le modalità previste dal presente regolamento siano pari o inferiori alla soglia di disagio meglio.

Ad ogni utente interessato sarà erogato un importo massimo mensile sino al raggiungimento del 100% del Minimo Vitale.

L'incarico per detta prestazione potrà essere prestato per un periodo variabile nell'arco dell'anno con un monte ore settimanale mensile da concordare. Detto

inserimento potrà altresì essere realizzato con i diversi soggetti pubblici, non profit e / o privati presenti nel territorio.

Gli incarichi per le prestazioni in oggetto non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell' art. 2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale", e rese esclusivamente a favore della cittadinanza, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Per l'inserimento nelle attività suddette i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'amministrazione. L'Amministrazione per detto servizio provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni.

La determinazione di questi interventi seguirà le procedure previste

12/7) Integrazioni rette per inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali

Nucleo familiare considerato	Il Richiedente
-------------------------------------	-----------------------

Qualora non fosse possibile attivare interventi assistenziali in grado di garantire la permanenza del soggetto nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare si farà ricorso al suo collocamento in struttura residenziale. Gli inserimenti per i soggetti interessati saranno effettuati secondo le procedure e con le modalità stabilite nel regolamento dell' U.O.D. (Unità operativa Distrettuale) della competente AULSS .

Il ricoverato provvederà a contribuire al pagamento della retta di inserimento versando tutte le sue entrate, di qualsiasi natura esse siano, comprensive di eventuali risparmi, ad esclusione di una quota mensile a disposizione per le piccole spese personali secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Per l'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune occorre che l'interessato non sia proprietario di alcun bene immobile eccetto l'abitazione in uso al coniuge o ad eventuali figli disabili.

La sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, o di chi per esso, per l'attivazione di interventi di sostegno economico o di assunzione di spese per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali, costituisce atto di richiesta di partecipazione alla copertura del costo da parte dei parenti tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del Codice Civile.

12/7 a) Definizione della quota a carico dei parenti

**Nucleo Familiare considerato
per il calcolo dell'ISEE dei parenti
tenutari**

**Dai componenti la famiglia
anagrafica, dai soggetti a
carico ai fini IRPEF.**

Qualora la disponibilità economica del richiedente non sia sufficiente a coprire il costo del ricovero presso la struttura individuata la quota residua di concorso a carico dei parenti viene stabilita considerando i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.

-nell'ordine sono tenuti all'obbligo di contribuzione,

- il coniuge;
- i figli o, in loro mancanza, i discendenti prossimi (per questi ultimi solo nel caso in cui abbiano ricevuto donazioni come di seguito specificato);
- i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;

Il donatario è tenuto, con precedenza su di ogni altro obbligato, a concorrere al sostegno economico del richiedente nei limiti del valore della donazione presente nel suo patrimonio con riferimento agli ultimi 5 anni antecedenti alla data della domanda dell'interessato. Nel caso in cui la donazione consista nell'abitazione del donatario, che questi non possieda altri beni immobili, che il bene non appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 il donatario, in quanto tale, sarà tenuto a concorrere, con precedenza su ogni altro obbligato, per un importo pari a quanto ammonterebbe l'affitto del bene donato calcolato ai prezzi di mercato.

Ogni nucleo familiare tenutario è tenuto a partecipare per la parte della spesa non coperta dal richiedente nella misura del 10% per un'ISEE pari al doppio della soglia di disagio come sopra definita e proporzionalmente fino al 100% con un'ISEE di Euro 25.823,00

Concorrono alla definizione del reddito delle persone anziane e dei nuclei interessati anche le indennità di accompagnamento, assegni di cura, invalidità civile e qualsiasi altra indennità o rendita, comprese quelle esenti da IRPEF della persona richiedente.

L'unione Metropolis può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto che possiede beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- possibilità del Comune di incamerare integralmente eventuali arretrati di pensioni, rendite varie e redditi futuri;

- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per le rette di degenza.

L'Unione Metropolis, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai sensi del presente regolamento.

12/8) contributi per affidamento di minori

In conformità a quanto prevista dall'art. 80 L. 184/83 modificata dalla l. 149 del 28.03.2001 l'Unione Metropolis erogherà alla famiglia affidataria un contributo mensile, di norma di un importo pari alla pensione minima INPS, e comunque conformemente a quanto determinato dalle direttive regionali.

Per la determinazione del contributo in oggetto si prescinde dalla valutazione della situazione economica affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche, secondo quanto altresì previsto dai protocolli in atto con la competente AULSS.

12/9) agevolazioni tariffarie /esenzioni per servizi scolastici - educativi diversi:

Nucleo familiare considerato

I componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell' art. 4 del DPR 223/89

Il presente regolamento mira a far sì che le famiglie aventi situazioni economiche non superiori al minimo vitale, così come definito nel presente regolamento, beneficino dell'esenzione completa mentre per livelli di situazioni economiche superiori, sino alla soglia di disagio, aumentata del 10%, vi sia una contribuzione a carico dell'utenza che arriva alla copertura della tariffa massima determinata dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1° del D. Lgs. Del 31.03.1998 n. 109 così come modificato dal D. Lgs. Del 03.05.2000 n. 130 anche per le presenti esenzioni si introducono ulteriori criteri per l'ottenimento di eventuali agevolazioni, in aggiunta all'ISEE e precisamente può non dare diritto ad agevolazioni il non possesso di autovetture superiori ai 2.000 cc, il possesso di altri beni immobili oltre alla casa di abitazione, o che l'abitazione sia appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9, un tenore di vita superiore a quello che la dichiarazione della situazione economica evidenzia;

- il possedimento di ulteriore redditi, da parte dei soggetti interessati e/o dei conviventi, di redditi esenti quali (pensioni di guerra, rendite INAIL, indennità di accompagnamento e benefici diversi derivanti da norme regionali /statali (L.R. 28/91, L.R. 5/5001, contributi affitti, borse di studio regionali, buoni di sollievo ecc.) che possano modificare la capacità economica del nucleo familiare interessato.

12/10) Interventi urgenti ed eccezionali e limite finanziario degli interventi

Qualora si renda necessario intervenire, per situazioni improvvise di necessità socio assistenziale economico, nei confronti di soggetti o nuclei familiari non in possesso di attestazione ISEE, su motivata relazione del Servizi Sociale, si potrà procedere alla realizzazione dell'intervento, procedendo alla regolarizzazione dello stesso, di norma, entro i 15 giorni successivi.

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento sono comunque subordinati alle risorse a disposizione delle rispettive Amministrazioni Comunali e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, potranno essere effettuate delle riduzioni.

Per ogni esercizio finanziario gli stanziamenti di bilancio costituiscono il limite massimo per l'erogazione di ogni forma di assistenza economica prevista dal presente regolamento.

Art. 13) TEMPI E PROCEDURE PER LE EROGAZIONI DI BENEFICI E PRESTAZIONI ECONOMICHE

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata secondo quanto previsto all'art. 3) Iter per l'accesso della parte Prima del presente regolamento, su appositi moduli per i diversi servizi appositamente predisposti e allegati in appendice al presente regolamento.

La domanda potrà altresì essere integrata di ogni documentazione giustificativa ritenuta utile e relativa alla finalità della prestazione.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda il Servizio Sociale valuta ai fini istruttori l'ammissibilità, predispone la proposta di intervento e/o una relazione valutativa con l'indicazione del progetto finalizzato di intervento a cui seguirà l'adozione finale del provvedimento, da parte del responsabile del settore.

Ad adozione dello stesso il responsabile del procedimento provvederà a comunicare agli interessati l'esito della domanda, sia favorevole che sfavorevole, indicando il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

Art. 14) AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi economici dell'Unione Metropolis, e delle rispettive Amministrazioni Comunali, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente con l'applicazione degli interessi al tasso legale della valutazione monetaria e sono soggetti alle conseguenze di cui all'art. 496 del Codice penale.

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 15) FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) si pone come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale, favorendo, per quanto possibile la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età lavorativa e / o dei minori nel loro ambiente familiare e sociale.

Assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

Promuove iniziative sul piano culturale sollecitando il cittadino e la collettività sui temi della solidarietà, con funzione di prevenzione e supporto ai servizi sociali mirando alla crescita delle organizzazioni di volontariato.

Organizza gli interventi assistenziali nell'ambito dell' ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) secondo l'accordo di programma in corso con la competente AULSS.

Art.16) DESTINATARI

Il servizio è rivolto a persone residenti nei comuni dell'UNIONE METROPOLIS anziane in stato di bisogno che vivono soli oppure in famiglie non in grado di assicurare autonomamente l'assistenza necessaria. Il servizio è rivolto anche a cittadini non anziani in condizioni di non autosufficienza che versano in particolare stato di necessità o a rischio di ricovero.

Art. 17) CRITERI E MODALITA' DI AMMISSIONE AL S.A.D.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere attivato su segnalazione e richiesta scritta, secondo apposito modulo predisposto dal servizio sociale comunale (all. mod. 2) dall'interessato, da familiari, parenti e / o conoscenti dello stesso, da medici di base o ospedalieri, da personale appartenente a gruppi od organizzazioni di volontariato, da altri servizi;

. Alla domanda dovrà essere allegata:

- la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, secondo il modello di cui al DPCM del 18 Maggio 2001;

Qualora l'anziano e/o il suo nucleo familiare o le persone tenute agli obblighi alimentari richiedano il SAD, ma non siano disponibili a presentare la documentazione relativa all'autocertificazione di cui al D. Lgs. Del 31.03.1998 n. 109 così come modificato dal D. Lgs. Del 03.05.2000 n. 130, il servizio potrà essere comunque reso fermo restando l'applicazione della tariffa massima.

ART. 18) AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'insieme degli elementi considerati per l'ammissione al servizio sono (in ordine descrittivo ma non di importanza):

Situazione sociale : si darà priorità a persone o nuclei familiari che vivono in condizioni di isolamento ed emarginazione.

Situazione sanitaria : è indispensabile intervenire verso utenti le cui precarie condizioni di salute possono dare avvio ad una serie di spedalizzazioni e conseguente cronicizzazione, garantendo una attività domiciliare atta a prevenire quanto possibile queste condizioni.

Situazione economica : Fatta salva l'esigenza di intervento verso soggetti che presentano situazioni di disagio sociale sanitario, fermo restando la caratteristica di generalità del servizio di assistenza domiciliare, verrà data priorità di intervento a coloro che godono di reddito inferiore o pari al minimo vitale o che sia compreso fra il limite del Minimo Vitale e la soglia di disagio.

Particolari situazioni di soggetti o nuclei che presentino la necessità di una tempestiva attivazione del servizio, come prestazione sociale agevolata, seppure non in possesso di attestazione ISEE e della documentazione necessaria per la determinazione del Reddito Considerato ai fini della determinazione della tariffa di contribuzione, o dell'esenzione, potranno essere comunque presi in carico. Si procederà di norma alla regolarizzazione degli stessi entro i 15 giorni successivi. regolamento.

Art. 19) DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Nucleo familiare considerato a) Per prestazione rivolta a persone con handicap permanente grave (art.3, 3° comma, legge 5 febbraio 1992, n.104), nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dall'AULSS, viene assunto come nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'ISEE, il solo assistito.
b) Per prestazioni rivolte a soggetti che non rientrano nelle categorie succitate vengono considerati i componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/89.

Per gli interventi del SAD si considera una partecipazione alla spesa nella misura del 100% della quota massima determinata annualmente dalla Giunta Comunale, per un ISEE pari alla soglia di disagio maggiorata del 10%, ed una riduzione crescente con l'applicazione della suddetta formula:

$$\text{REDDITO CONSIDERATO} = \frac{\text{ISEE (I.S.R. + I.S.P.)}}{\text{C.N.F.}} + \frac{\text{Redditi annui esenti IRPEF}}{\text{C.N.F.}}$$

Liv. max di reddito : quota massima contribuzione = Reddito utente : X (X è la tariffa da determinare)

Es. di calcolo:

- Livello reddito oltre il quale non si applica l'agevolazione Euro 12.203,89
- Tariffa oraria massima di contribuzione Euro 5,17
- Es di reddito di utente (ISEE + redditi esenti) Euro 10.500,00

- Calcolo:

$$12.203,89 \times 5,17 : 12.203,89 = 10.500$$

$$X = 10.500 \times 5,17 : 12.203,89 = 4,44 \text{ (Pertanto quota oraria a carico dell'utente E 4,44)}$$

Deve essere altresì garantito il mantenimento, una volta determinata la tariffa di contribuzione, di una capacità economica pari al M.V.

Resta inteso altresì che il richiedente il servizio che non presenta la dichiarazione ISEE è tenuto al pagamento della quota oraria massima di contribuzione determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 20) MOTIVI DI NON AMMISSIONE AL S.A.D

Non sono ammessi al S.A.D:

- Coloro che rifiutino la proposta formulata secondo il piano di lavoro predisposto dall'uff. servizi sociali;
- Coloro che abbiano disponibilità di parenti che possano provvedere all'assistenza.

Art. 21) CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL S.A.D.

Il S.A.D. può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- decesso.

Il S.A.D. può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorni da parenti;
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa.

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

Il servizio sociale potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

Art. 22) CARATTERI GENERALI DEL S.A.D.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari.

Il servizio non deve mai porsi nell'ottica della "sostituzione".

Le prestazioni dei S.A.D. devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà. Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

Il S.A.D. opera con l'obiettivo di integrarsi con gli altri servizi nel territorio, con gruppi di volontariato e con la rete complessiva delle risorse / servizi di riferimento.

Art. 23) PRESTAZIONI DEL S.A.D.

▪ **Aiuto domiciliare:** consiste in prestazioni, erogate da personale specializzato, di sostegno domestico alle persone non più autosufficienti quali ad esempio, il riordino della casa, la cura della persona, la preparazione dei pasti, prestazioni di lavanderia, il disbrigo di commissioni, l'aiuto al mantenimento di relazioni sociali. Non possono, di norma, essere erogate più di 2 ore giornaliere per un massimo di dodici ore settimanali.

Lavaggio e stiratura della biancheria al domicilio dell'utente, con materiale messo a disposizione dallo stesso o pulitura della stessa presso una lavanderia, qualora si ravvisi la necessità, con il costo a carico dell'utente o dell'Amministrazione Comunale. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.

a) **socializzazione:** interventi finalizzati ad eliminare l'emarginazione sociale e soprattutto tendenti a favorire il contatto e la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreative culturale;

b) **cura della persona:** aiuto nel lavarsi e vestirsi, in genere per l'igiene e la cura della persona con esclusione di prestazioni ed interventi di carattere tipicamente infermieristico;

c) **Consegna pasti a domicilio:** consiste nella consegna di pasti consegnati a persone non in grado di provvedere da sé alla propria alimentazione. Il cui costo dei pasti sarà direttamente a carico degli utenti.

d) **accompagnamento:** aiuto, per limitata deambulazione, per recarsi presso i medici di base e presidi sanitari, per l'accesso ad uffici scolastici, comunali, postali ed in genere uffici pubblici per pratiche urgenti e/o indispensabili;

e) **educazione socio - sanitaria:** dare agli assistiti e non, quelle informazioni fondamentali di educazione sociosanitaria che vanno dall'igiene, all'alimentazione, interventi di primo soccorso ecc..

▪ **Telesoccorso:** è un servizio teso a garantire per 24 ore al giorno la possibilità di fronteggiare situazioni d'emergenza tramite il collegamento telefonico con un operatore in grado di attivare interventi di soccorso. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo tariffe stabilite dalle rispettive Giunte Comunali..

Nucleo familiare considerato	Il solo richiedente il servizio
------------------------------	---------------------------------

Art. 24) PRIVACY

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/96 e successive norme integrative e modificative.

Art. 25) RINVIO DINAMICO

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali, regionali. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art. 26), DISPOSIZIONI FINALI E VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, per quanto attiene alla parte relativa all'individuazione del costo di partecipazione degli utenti ai servizi ha carattere di sperimentaltà e pertanto sarà soggetto a verifica al termine del primo anno di applicazione, così come potranno essere rivalutata l'individuazione delle soglie ISEE in considerazione di eventuale adozione di provvedimenti Regionali e/o adottati nell'ambito del piano di zona o della conferenza dei sindaci della competente AULSS.

Il presente Regolamento, soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio, entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.

TABELLA MINIMO VITALE E SOGLIA DI DISAGIO - ANNO 2003

Nr. Componenti il nucleo fam.	Scala di equivalenza	Minimo Vitale (Soglia minima di reddito che prevede l'esenzione di contribuzione ai servizi) Euro	Soglia di disagio (Soglia massima di reddito che prevede la tariffa massima di contribuzione ai servizi) Euro
1	1	5.227,56	7.520,22 (6.836,57 + 10%)
2	1,57	8.207,27	11806,75 (10.733,41 + 10%)
3	2,04	10.664,72	15.341,26 (13.946,60 + 10%)
4	2,46	12.859,80	18.498,76 (16.817,06 + 10%)
5	2,85	14.898,55	21.432,67 (19.484,25 + 10%)
6	+0,35	16.728,20	24.064,72 (21.877,02 + 10%)

N.B. Pens. minima

mens. Euro 402,12 annuo 5227,56

Pens. Minima oltre 70 anni mens. Euro 525,89 annuo 6836,57 + 10% 7520,22

UNIONE METROPOLIS
Provincia di Padova
- Ufficio Servizi Sociali Comune di PERNUMIA-

Al Sig. PRESIDENTE
dell' UNIONE METROPOLIS
Uff. Servizi Sociali Comune di

Richiesta prestazioni socio assistenziali Comunali

ANNO _____

Nome Utente _____

Indirizzo _____

tel. _____

Note Ufficio:

OGGETTO: Richiesta di intervento comunale per prestazioni socio economiche assistenziali

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____ in via _____

tel. _____

In qualità di

☐ Diretto interessato

☐ Tutore o curatore di interessi di persona anziana

☐ Altro (indicare) _____

CHIEDE

Per o sé stesso o per il signor _____ nato a _____

Il _____ residente a _____ In via _____

_____ tel. _____

Ai sensi del vigente regolamento comunale per le prestazioni in campo sociale ed assistenziale,
le prestazioni di seguito contrassegnate:

☐ Prestazioni /Agevolazioni economico
assistenziali a diverso titolo /

(mod. 1)

☐ Prestazioni socio assistenziali domiciliari
Assistenza domiciliare / telesoccorso domiciliare

(mod. 2)

Mod. 1)

RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE

- ☐ Contributo economico minimo vitale
- ☐ Contributo Economico Straordinario
- ☐ Interventi di Immediata Necessità
- ☐ Contributi Per La Partecipazione Ai Soggiorni Climatici
- ☐ Contributi Economici Per Inserimento Sociale Lavorativo
- ☐ Integrazione Retta per inserimento in struttura residenziale assistenziale
- ☐ Contributi Per Affidamento di Minore
- ☐ Intervento Urgente ed Eccezionale
- ☐ Agevolazioni tariffarie diverse
- ☐ Altro (indicare) _____

Situazione / sociale / sanitaria / occupazione / scolastica dei componenti il nucleo familiare considerato:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Situazione
abitativa: _____

Motivazione della richiesta :

Documentazione attestante la motivazione della richiesta : (elencazione dettagliata)

Altri servizi o benefici economici richiesti o fruiti dal nucleo familiare a vario titolo (Comunali – Regionale – Statali) :

% mod.1

Riferimenti anagrafici – amministrativi per l'erogazione / liquidazione del beneficio:

Contributo economico determinato (Art. 14 Reg.to)

Modalità – tipologia _____

Durata/ decorrenza _____

Importo singolo e complessiv _____

Estremi amministrativi di riferimento:

NR. Determinazione _____ data _____

NR. Determinazione _____ data _____

Contributo richiesto	Nucleo familiare considerato (Art. 6 Reg.to)
Soggiorni per minori / handicappati invalidi – disabili totali riconosciuti dalla competente AULSS	Famiglia anagrafica dell' interessato con esclusione dei parenti non di I grado
PER soggiorni climatici per anziani	Utente e coniuge non legalmente separato o divorziato, o convivente
PER agevolazioni tariffarie / esenzioni per servizi scolastici educativi	I componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell' art. 4 del DPR 223/89 – i
PER contributi economico assistenziali di competenza comunale a qualsiasi titolo erogati	Dal richiedente , dai componenti la famiglia anagrafica, dai soggetti a carico ai fini IRPEF;
PER integrazione rette di ricovero anziani in case di riposo	Il richiedente I componenti la famiglia anagrafica , dai soggetti a carico IRPEF dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 CC)

ALLEGATI:

- Dichiarazione Unica DPCM 18 maggio 2001
 - Dichiarazione sostitutiva atto notorietà
 - Mod 1) - Mod 2)
 - Copia carta d'identità
-

1 - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge, 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali, 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, 4) i generi e le nuore, 5) il suocero e la suocera, 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.-

DICHIARA

- ☐ Il valore ISE / ISEE del nucleo familiare considerato.....
(Dichiarazione Unica sostitutiva conforme al DPCM 18 maggio 2001)
- ☐ Dichiaro altresì i redditi esenti
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dal regolamento comunale)
- ☐ di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/68 così modificato ed integrato dal DPR 445/2000;
- ☐ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini dell'ottenimento del contributo o della prestazione resa ai sensi della legge 675 del 1996;
- ☐ (ove richiesto) che i soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, all'obbligo degli alimenti sono:
 -(rapp. Parentela)
 -(rapp. Parentela)
 -(rapp. Parentela)
 -(rapp. Parentela)

DATA

FIRMA
